



Numero 2 / 2022

Nicoletta Minafra

Bilancio sul rito Fornero a 10 anni dalla sua entrata in vigore.

La decisione delle domande proposte in via subordinata

Bilancio sul rito Fornero a 10 anni dalla sua entrata in vigore.

La decisione delle domande proposte in via subordinata

Nicoletta Minafra

Ricercatrice di Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Stato della giurisprudenza. – 3. Conclusioni.

Abstract:

Trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore, il rito c.d. Fornero sembra non aver raggiunto i risultati auspicati dal legislatore ed è oramai prossimo alla sua definitiva abrogazione. In questo senso hanno giocato un ruolo rilevante i molteplici dubbi interpretativi che esso ha sollevato, tra cui quelli riguardanti la cumulabilità o no delle domande proposte in via subordinata non rientranti nel suo ambito di applicazione.

Abstract in inglese:

After 10 years from its entry into force, the so called “Fornero proceedings” seems not to have achieved the results desired by the legislature, so much so that now it is going to be definitively repealed. In this sense, the multiple interpretative doubts it has created have played an important role, including those concerning the possibility to cumulate the claims proposed in subordinate ways which do not fall within its scope.

1.- Premessa.

A dieci anni dall'introduzione del rito c.d. Fornero, di cui all'art. 1, 47° comma ss., l. 28 giugno 2012, n. 92, si torna a discutere di alcune delle questioni processuali che hanno generato maggiori dubbi di interpretazione oltre che problemi applicativi. Pensato per creare una corsia privilegiata, e pertanto più rapida, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970 – all'uopo modificato dalla stessa legge – ha assecondato il (lodevole) scopo di assicurare al lavoratore che avesse ingiustamente subito il provvedimento ablativo, una tutela più efficiente ed efficace. Ciò nonostante, fin dal principio, ha tradito più di un punto debole¹.

¹ La sua operatività è stata successivamente estesa anche alle ipotesi, sicuramente meno frequenti, in cui sia il datore di lavoro a richiedere l'accertamento della legittimità del licenziamento intimato. In questo senso, cfr. Cass. sez. un., 31 luglio 2014, n. 17443, in *Foro it.*, I, 2760, con nota di D. DALFINO, S. IZZO, *Le sezioni unite, il c.d. rito Fornero e l'ammissibilità della domanda del*

Trattandosi, come è noto, di un nuovo e ulteriore procedimento speciale, la sua stessa immissione nell'ordinamento processuale è parsa quanto meno distonica rispetto ai fini, di semplificazione e di riduzione dei riti speciali già esistenti, perseguiti dal d.lgs. n. 150, entrato in vigore soltanto l'anno precedente. Questa situazione, unitamente alle molteplici problematiche che ha generato, tali da non consentirgli di ottenere i risultati sperati dal legislatore, ne hanno segnato fin da subito il suo destino. Solo pochi anni più tardi, infatti, il d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 – Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il c.d. Jobs Act – è intervenuto per ridimensionare il suo ambito di applicazione, seppur con una manovra abbastanza maldestra. L'art. 11 ha stabilito che ai licenziamenti intimati ai lavoratori, assunti, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, con contratto di lavoro subordinato o convertiti in lavoratori con contratto a tempo indeterminato, dopo il 7 marzo del 2015, «non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92»².

Da ultimo, la legge delega del 26 novembre del 2021, n. 206, ne ha previsto l'implicita abrogazione. In questo senso deve leggersi da una parte, il primo periodo dell'art. 1, 11° comma,

datore di lavoro: «si parva non liquet», in Corriere giur., 2015, 378, con nota di RIZZARDO, Rito Fornero: l'ordinanza che chiude la fase sommaria passa in giudicato, in Riv. dir. proc., 2015, 1582, con nota di G. GUARNIERI, Fase sommaria del rito Fornero e proponibilità dei regolamenti di giurisdizione e competenza, e in Giur. it., 2014, 2178, con nota di G. FRUS, La litispendenza come fattore acceleratorio delle liti sui licenziamenti ex l. n. 92/2012; Cass. 23 novembre 2018, n. 30433, in Foroplus, in ADL, 2019, 613, con nota di S. D'ASCOLA, La Cassazione dilata i confini del Rito Fornero: anche l'accertamento negativo è «impugnativa del licenziamento», in Lavoro giur., 2019, 819, con nota di E. SARTOR, Il rito Fornero e l'azione di accertamento della legittimità del recesso datoriale, in Lavoro e prev. oggi, 2019, 162, con nota di L. CAVALLARO, Sull'azione di accertamento dell'illegittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro.

Allo stesso modo dovrebbe essere ricompresa nell'ambito applicativo del rito speciale, la domanda di reintegrazione ex art. 18 proposta nei confronti di più soggetti se si tratti dello stesso datore di lavoro che forma un «unico centro di imputazione di interessi», così in G. TRISORIO LIUZZI, D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2020, 249. In giurisprudenza, cfr. Cass. 1° giugno 2020, n. 10415, in Foroplus, in ADL, 2020, 1190, con nota di P. TOSI e di E. PUCETTI, *La reintegrazione alle dipendenze della cessionaria di azienda in crisi*, in Riv. giur. lav., 2020, II, 589, con nota di M.A. IMPICCIATORE, *Ancora sulla insussistenza del fatto contestato*.

² In particolare l'art. 1, del d.lgs. 23/2015 si riferisce agli «operai, impiegati o quadri» che dopo la data di entrata in vigore del decreto in questione siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o ai casi di conversione sempre successiva a quella data da contratto a tempo determinato o di apprendistato, in contratto a tempo indeterminato, e a quelli in cui il datore di lavoro «in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18». In argomento, v. D. DALFINO, *La decisione delle domande proposte in via subordinata nel cd. rito Fornero*, in Riv. giur. lav., 2016, 554 ss., il quale si interroga sulle possibili ipotesi di subordinazione che potrebbero sorgere a seguito dell'introduzione della *dead line* ad opera del Jobs Act. E così: 1. se il rapporto di lavoro sorge prima del 7 marzo 2015, ma viene formalizzato successivamente a questa data, il lavoratore che impugni il licenziamento nelle forme del rito Fornero potrebbe invocare in via principale, le tutele previste dall'art. 18 Stat. lav. e, in via subordinata, quelle del d.lgs. n. 23/2015; 2. Se il rapporto di lavoro sorto prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato e successivamente, viene convertito in contratto a tempo indeterminato, «il lavoratore che impugni il licenziamento nelle forme del rito Fornero potrebbe domandare, in via principale, le tutele previste dal regime anteriore e, in via subordinata, quelle fissate dal nuovo regime»; 3. se il rapporto di lavoro sorge prima del 7 marzo 2015 «alle dipendenze di un datore di lavoro che, solo in conseguenza di assunzioni avvenute successivamente a tale data, abbia raggiunto le soglie dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, Stat. lav., il lavoratore che impugni il licenziamento nelle forme del rito Fornero potrebbe chiedere, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro e, in via subordinata, la tutela obbligatoria ex art. 8, l. n. 604/1966».

che enuncia l'obiettivo di «unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti», e dall'altra, le lett. *b)* e *c)* dello stesso comma, che richiamano espressamente il solo rito *ex artt.* 409 ss. c.p.c., allo stesso tempo ribadendo alla lettera *a)*, l'intento di mantenere fermo l'originario «fast track»³ previsto per questo tipo di controversie proprio grazie al rito Fornero.

Ciò detto, l'ambito applicativo descritto dall'art. 1, 47° comma, l. 92/12, che rinvia alle controversie sull'impugnativa dei licenziamenti «anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro»⁴, ha delineato un rito che si presenta obbligatorio⁵, ma pure esclusivo in quanto possono essergli assoggettate solo quelle stesse ipotesi espressamente previste. Ne rimangono escluse, quindi, le domande diverse anche se proposte in via subordinata, a meno che non siano «fondate sugli identici fatti costitutivi» (art. 1, 48° e 51° comma, l. 92/12)⁶. Le domande proposte al di fuori di questi ristretti limiti sono destinate alla declaratoria di inammissibilità o improponibilità ovvero, più ragionevolmente, al mutamento del rito in quello ordinario del lavoro *ex artt.* 414 ss. c.p.c.

Tra le questioni suscitate dall'applicazione del rito Fornero viene in rilievo in questa sede quella relativa alla cumulabilità della domanda di tutela reintegratoria *ex art.* 18 Stat. lav. e della domanda di tutela obbligatoria.

2.- Stato della giurisprudenza.

³ A.D. DE SANTIS, *Le controversie sui licenziamenti: art. 1, comma 11. Il contesto. L'implicita abrogazione del rito c.d. Fornero*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. Costantino, Bari, 2022, 209 ss.; ID., *Cronaca di una morte annunciata. Il "lungo addio" del rito Fornero*, in *LAVORO DIRITTI EUROPA*, LDE, n. 3/2021, il quale nutre condivisibili dubbi sulle modalità con le quali il legislatore delegato possa in concreto mantenere ferma una corsia preferenziale senza modificare il rito esistente. In argomento, cfr. L. DE ANGELIS, *Il processo dei licenziamenti tra agonie e speranze*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2022, 303 ss.; D. DALFINO, *Un solo rito e un solo giudice per le controversie in materia di licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa (o quasi)*, in *LAVORO DIRITTI EUROPA*, LDE, n. 3/2021; S. ORTIS, *La stratificazione delle riforme della disciplina dei licenziamenti individuali fra norma, diritto vivente e prassi*, in *Labor*, 2022, 325 ss.

⁴ Questa ipotesi è di dubbia interpretazione, poiché non è chiaro se le questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro debbano risolversi *incidenter tantum* o possano essere oggetto di un'autonoma domanda, che rappresenterebbe un ulteriore esempio di domanda cumulabile diversa da quella sull'impugnativa del licenziamento. G. TRISORIO LIUZZI e D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 245.

⁵ Cass. 11 novembre 2015, n. 23073, in *Foroplus*, e *Giur. it.*, 2016, 854, con nota di N. MINAFRA, *Sull'obbligatorietà del c.d. rito Fornero*; Trib. Pavia 6 novembre 2015, in *Dir. rel. ind.*, 2016 1 247, con nota di A. BOSCATI, *Articolo 18 e lavoro pubblico nella giurisprudenza di merito e nella prima pronuncia di legittimità*; Trib. Piacenza 16 gennaio 2013, in *Riv. critica dir. lav.*, 2013 1-2 273, con nota di M. RAFFAGHELLI.

⁶ Si ritiene che l'attore possa proporre domande subordinate già nella prima fase sommaria del procedimento bifasico in cui si articola il rito sull'impugnativa del licenziamento (art. 1, 48° e 51° comma, l. 92/12), e che invece al convenuto e al terzo intervenore questo potere sia riconosciuto in quella successiva a cognizione piena, con cui si impugna l'ordinanza conclusiva della prima fase (art. 1, 52° comma ss.).

Chiarito che con la locuzione «identici fatti costitutivi» della domanda si allude alla (pre)esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo infatti escluse le controversie aventi ad oggetto la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato o relative all'accertamento dell'illegittimità del termine⁷ – e alla sua interruzione a seguito del provvedimento che si assume illegittimo, si è arrivati, non senza decisioni di segno opposto, anche alla ragionevole conclusione che debba trattarsi di una coincidenza necessariamente parziale⁸. Ciò significa che le ulteriori domande cumulabili possono fondarsi anche su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli posti alla base dell'impugnativa del licenziamento. I dubbi interpretativi, però, non si sono limitati al significato da riconoscere alla predetta locuzione; anzi, si è trattato di capire in concreto quali domande non fossero ricomprese in questo ristretto ambito applicativo.

Non tutte le ipotesi idonee a generare un cumulo (condizionale) di domande connesse da un rapporto di subordinazione sono uguali. È infatti pacificamente ammessa e non genera dubbi in termini di applicazione del rito speciale, la possibilità – molto diffusa nella pratica – di impugnare il licenziamento chiedendo in via principale il riconoscimento della tutela più forte di reintegrazione nel posto di lavoro, e in via subordinata la tutela meno intesa di tipo indennitario. Il motivo risiede nella circostanza che si tratta di un regime sanzionatorio per il datore di lavoro che pur avendo natura differente, è comunque previsto dall'art. 1, 47° comma, l. 92/12, motivo per cui l'istanza del lavoratore è ammissibile in quanto finalizzata ad ottenere un grado diverso della medesima tutela⁹.

Invece, altro è il caso in cui, ferma restando l'impugnazione del licenziamento, si chiedano in via principale le tutele riconosciute dall'art. 18 Stat. lav., e in via subordinata quelle previste dall'art. 8, l. n. 604/1966 secondo cui «quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o in mancanza, a risarcire il danno versandogli

⁷ In argomento, cfr. A. PROTO PISANI, *La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70: un «grand arrêt» delle sezioni unite*, in *Foro it.*, 2006, I, 704; ID., *Giudizio di legittimità dell'impugnazione dei licenziamenti*, in A.A.V.V., *La nuova disciplina dei licenziamenti individuali (l. 11 maggio 1990 n. 108)*, id., 1990, V, 372 ss.; D. DALFINO, *La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70 al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro it.*, 2006, I, 2756; ID., *La decisione delle domande proposte in via subordinata nel cd. rito Fornero*, cit., 549, il quale esclude che tra i fatti costitutivi dell'azione vi sia «anche il requisito dimensionale ex art. 18 Stat. lav., che, invece, rappresenta un fatto impeditivo, la prova della cui sussistenza spetta al datore di lavoro». In senso contrario, v. G. GUARNIERI, *Reintegrazione del lavoratore e requisito dimensionale: l'onere della allegazione e l'onere della prova secondo le sezioni unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1441 ss.; ID., *Variazioni in tema di ripartizione dell'onere della prova del requisito dimensionale ex art. 18 dello statuto dei lavoratori*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, II, 2351 ss.; A. VALLEBONA, *L'onere probatorio circa i requisiti dimensionali per la tutela reale contro il licenziamento: le sezioni unite cambiano idea*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, II, 448 ss.; M. MARINELLI, *L'onere della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro*, in *Giur. it.*, 2014, 1 ss.

⁸ D. DALFINO, *L'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»: questioni interpretative*, in *Foro it.*, 2013, V, 9.

⁹ D. DALFINO, *La decisione delle domande proposte in via subordinata nel cd. rito Fornero*, cit., 548 ss.

un'indennità». Il potere di scegliere se procedere alla riassunzione del lavoratore o alla corresponsione in suo favore di un'indennità a titolo di risarcimento, è attribuito al datore di lavoro che non rientri nei requisiti dimensionali contemplati dai commi 8° e 9° dell'art. 18.

La fattispecie appena descritta si distingue dalla precedente proprio perché l'oggetto della domanda subordinata non è compreso nell'ambito di applicazione del rito Fornero, così come su descritto.

Varie sono state le posizioni assunte nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

In alcune decisioni è stata disposta la separazione delle domande e ordinato, per quella subordinata, il mutamento del rito speciale *ex art. 1, 47° comma ss., l. 92/12* in quello ordinario del lavoro *ex art. 414 ss. c.p.c.*, in applicazione analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c.¹⁰.

Altre, in maniera più drastica, hanno dichiarato l'improponibilità della domanda subordinata di cui all'art. 8, l. 604/1966 in virtù della differenza del requisito dimensionale e della natura del datore di lavoro, chiarendo che «le domande diverse da quella avente ad oggetto la reintegra del posto di lavoro, devono basarsi su “fatti costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale»¹¹.

Infine, ulteriori pronunce hanno affermato che se il giudice rigetta la domanda principale per la mancanza dei requisiti dimensionali minimi previsti ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 Stat. lav., è tenuto a decidere nel merito la domanda subordinata di tutela obbligatoria, la quale rientra «per trascinamento nel rito speciale, dovendosi altrimenti ipotizzare un'assurda separazione tra domanda principale e domanda subordinata relative allo stesso licenziamento perfino, in ipotesi, per lo stesso vizio di ingiustificatezza»¹².

¹⁰ Trib. Venezia 5 aprile 2013, in *Rass. giur. lav. Veneto*, 2013, fasc. 1, 49.

¹¹ Cass. 10 agosto 2015, n. 16662, in *Foroplus*, in *Lavoro giur.*, 2016, 287, con nota di E. GIORGI, *Le domande di tutela obbligatoria ex l. n. 604/1966 sono improponibili con il rito Fornero*, in *Lavoro e prev. oggi*, 2016, 179, con nota di M.L. BUCONI, *Rito Fornero: improponibilità delle domande di tutela obbligatoria*, e in *Riv. giur. lav.*, 2016, II, 241, con nota di M.M. MUTARELLI, *È davvero «improponibile» nel rito Fornero la domanda di tutela ex art. 8 l. n. 604/1966?*; Trib. Catania 5 dicembre 2018, n. 4975, in *Foroplus*.

Per l'inammissibilità del ricorso, in caso di mancanza in capo al datore di lavoro del requisito numerico di cui all'art. 18, 8° comma, Stat. lav., cfr. Trib. Termini Imerese 31 marzo 2013, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 1123, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, 825, con nota di A. RICCOBONO, *Tutela sostanziale e regime processuale del licenziamento inefficace nelle imprese non soggette all'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori*. In dottrina, a favore dell'inammissibilità della domanda subordinata di applicazione della tutela obbligatoria, cfr. G. VIDIRI, *Il nuovo rito sui licenziamenti: una normativa di difficile lettura*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 53; nonché L. DE ANGELIS, *Il processo dei licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto: l'obbligatorietà e l'errore del rito ed il cumulo delle domande*, in *Foro it.*, 2013, V, 101 ss., spec.107 s.

¹² Trib. Napoli 16 ottobre 2012, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, II, 1085, con nota di A. BOTTINI, *Il nuovo processo per l'impugnazione dei licenziamenti: obbligatorietà e selezione all'ingresso*; dello stesso avviso, Trib. Como 25 agosto 2014, in *Giur. it.*, 2015, 874, con nota di F. VITELLA, *Il rigetto della domanda di tutela reale e la sorte della domanda subordinata di tutela obbligatoria nel rito Fornero*; Trib. Padova 11 ottobre 2012, in *Rass. giur. lav. Veneto*, 2012, fasc. 2, 100;

Ed è quest'ultimo l'orientamento oramai prevalente, di recente confermato dalla Corte di cassazione¹³. Infatti, se è vero che la domanda di tutela obbligatoria è di regola sottratta dal rito speciale se proposta in via principale, può rientrare là dove proposta in via subordinata non solo per le innegabili e opportune ragioni di economia processuale, nonché di semplificazione e di effettività della tutela giurisdizionale, ma anche perché, contrariamente agli indirizzi su riportati, tali domande sono fondate sugli «identici fatti costitutivi» come stabilito dall'art. 1, 48° comma, l. n. 92/2012¹⁴, consistenti nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e nell'illegittimità dell'atto espulsivo. La diversità che attiene al requisito dimensionale dell'impresa, piuttosto, rappresenta un fatto impeditivo (e non costitutivo) dell'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, il cui onere probatorio ricade sul datore di lavoro¹⁵.

¹³ Cass. 27 febbraio 2020, n. 5406, ord., in *Foroplus*, e in *Giur. it.*, 2020, 1949, con nota di D. LONGO, *Conferme della suprema corte sulla tutela ex art. 8, l. n. 604/1966 e il suo rapporto col rito Fornero*; Cass. 11 giugno 2018, n. 15084, in *Foroplus*; 13 giugno 2016, n. 12094, in *Foro it.*, 2016, I, 2750, con nota di D. DALFINO, *Impugnazione del licenziamento, domanda subordinata di tutela obbligatoria e rito applicabile*, in *Riv. giur. lav.*, con nota di D. DALFINO, *La decisione delle domande proposte in via subordinata nel cd. rito Fornero*, cit., in *Labor*, 2016, 419, con nota di F.P. LUISO, *Rito Fornero e domanda subordinata di tutela obbligatoria*, in *Mass. giur. lav.*, 2017, 172, con nota di G. GAETA, *Il tramonto del rito Fornero*, in *Lavoro giur.*, 2017, 78, con nota di G. TREGLIA, *Rito Fornero e tutela obbligatoria*, in *Dir. relazioni ind.*, 2017, 217, con nota di C. GAMBA, *L'ambito di applicazione del rito speciale di impugnazione dei licenziamenti e il limite delle domande diverse fondate su «identici fatti costitutivi» - Orientamenti della corte di cassazione*.

¹⁴ Secondo tale ricostruzione, inquadrando le domande di tutela reale e di tutela obbligatoria, come articolazioni di un'unica pretesa, la fattispecie dà vita ad un «concorso di norme» e non «di diritti». Accertata l'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda principale ex art. 18 Stat. lav., il giudice dovrebbe comunque decidere la domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/66, proposta in via subordinata in quanto non si pone né un problema di cumulo di domande né di verifica dell'identità dei fatti costitutivi. In questo senso, cfr. F.P. LUISO, *Rito Fornero e domanda subordinata di tutela obbligatoria*, cit., 425 ss.; ID., *La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti*, in F.P. Luiso, R. Tiscini e A. Vallebona, Torino, 2013, 66 s.; L. DITTRICH, *Rito speciale dei licenziamenti e qualità della cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 107, i quali precisano altresì che il giudice debba in ogni caso valutare caso per caso, potendo decidere la domanda subordinata, senza ordinare il mutamento del rito, solo quando sia già stata compiuta l'istruttoria della causa; I. PAGNI, *I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012 n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 348 s.; D. BUONCRISTIANI, *Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi*, *ibid.*, 351 ss. Cfr. anche F. VITELLA, *Il rigetto della domanda*, cit., 877 ss., 881 ss., secondo cui la domanda principale, reale, e quella proposta in via subordinata, obbligatoria, rientrano nella competenza dello stesso giudice e sulla base del criterio del maggior valore ossia della «pregnanza della tutela offerta dallo statuto dei lavoratori», possono essere trattate congiuntamente con il rito Fornero ai sensi dell'art. 40, 4° comma, c.p.c. Sempre favorevole con esclusivo riferimento al giudizio di opposizione contro l'ordinanza che chiude la fase sommaria, v. M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, *Il nuovo rito dei licenziamenti: l'anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata*, in *Nuove leggi civ.*, 2013, 3 ss. In ultimo, v. L. CAVALLARO, *Il processo del lavoro al tempo dei «tecnici»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, 301 s., il quale individua il rapporto tra gli effetti giuridici richiesti ex art. 18 Stat. lav. ed ex art. 8, l. n. 604/1966, in termini di continenza.

¹⁵ Cass. 11 giugno 2018, n. 15084, cit.; Cass. 19 aprile 2017, n. 9867, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1199; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29241, in *Foroplus*, e in *Notiziario giur. lav.*, 2018, 206; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23771, in *Foroplus*, e in *Notiziario giur. lav.* 2014, 245; Cass. 5 novembre 2012, n. 18926, in *Foroplus*, e in *Notiziario giur. lav.*, 2013, 69; Cass. 22 marzo 2010, n. 6846, in *Foroplus*, e in *Orient. giur. lav.*, 2010, I, 486; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1579, in *Foroplus*, e in *Notiziario giur. lav.*, 2007, 335; Cass. 8 settembre 2006, n. 19275, in *Foroplus*. V. altresì, Trib. Teramo 9 gennaio 2014, in *Foroplus*, e in *Giur. it.*, 2014, 654, con nota di G. LUCCHETTI, *Requisito dimensionale in ipotesi di licenziamento ingiustificato: da fatto impeditivo a fatto costitutivo?*, secondo cui il superamento del limite dimensionale stabilito dall'art. 18, 8° comma, Stat. lav., modificato dall'art. 1, 42° comma, l. n. 92/12, è un elemento necessario affinché l'atto introduttivo del rito Fornero possa raggiungere il suo scopo consistente nella valida instaurazione del procedimento; è perciò nullo qualora il ricorrente non abbia indicato anche la sussistenza di detto requisito.

In dottrina, v. oltre a nt. 7, L. DE ANGELIS, *Il processo dei licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto*, cit., 106; G. FICARELLA, *Il rito "Fornero" a due anni dall'entrata in vigore: dottrina e giurisprudenza a confronto*, in *Giusto processo civ.*, 2014, 1217 ss., spec., 1220; P. CURZIO, *Il nuovo rito per i licenziamenti*, in AA.VV., *Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28 giugno 2012 n. 92*, a cura di P. Chieco, Bari, 2013; C. MUSELLA, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero*

Secondo la giurisprudenza di legittimità, stabilita la comunanza dei fatti costitutivi delle domande di tutela reale e obbligatoria, è opportuno che sia lo stesso giudice adito con il procedimento speciale ad esaminare anche la subordinata, senza la necessità di disporre il mutamento di rito e ciò indipendentemente dallo stato, avanzato o meno, dell'istruttoria. Le opposte soluzioni in base alle quali la domanda subordinata dovrebbe essere dichiarata inammissibile o improponibile causerebbero una inutile duplicazione dei giudizi ogniqualvolta, essendo incerta la sussistenza del requisito dimensionale, il lavoratore intraprendesse più azioni per impugnare il medesimo provvedimento ablativo.

La trattazione congiunta con la principale, invece, lungi dal determinare aggravii istruttori, è proprio in grado di evitare in radice quella superflua «rinnovazione dell'attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti»¹⁶. Si converrà inoltre, che la pendenza di diversi procedimenti riguardanti domande che condividono gli stessi fatti costitutivi «sarebbe contraria ad elementari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale»¹⁷, senza considerare il dispendio di attività processuali, a sua volta connesso alla lesione del principio della ragionevole durata del processo e del non meno importante diritto di difesa del lavoratore¹⁸. Per la stessa ragione, la suprema Corte ha ritenuto ammissibili e quindi valutabili con il rito speciale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, anche altre domande subordinate del lavoratore aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso¹⁹, quelle finalizzate ad ottenere una pronuncia sul difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso

alla legge di stabilità 2013, a cura di M. Cinelli, G. Ferraro e O. Mazzotta, Torino, 2013, 370; R. DONZELLI, *Le "nuove tutele" del lavoro*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 306 ss.

¹⁶ Cass. 16 agosto 2016, n. 17107, in *Foroplus*. Stessa cosa dicasi per le azioni, non meno importanti, con le quali non si chiede in via principale l'applicazione dell'art. 18 Stat. lav., ma che pur tuttavia sono fondate sugli «identici fatti costitutivi», come: 1. la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità professionale determinata da un atto di licenziamento effettuato con modalità ingiuriose (Trib. Ravenna 31 gennaio 2022, in *Foro it.*, 2022, I, 1128); 2. la condanna al risarcimento del danno alla integrità psico-fisica del lavoratore causata dal licenziamento illegittimo. In virtù del ragionamento seguito dalla Corte, quella stessa identità dei fatti costitutivi dovrebbe (o avrebbe dovuto) indurre alla decisione delle medesime sempre nelle forme del rito Fornero.

¹⁷ D. LONGO, *Conferme della suprema corte sulla tutela ex art. 8, l. n. 604/1966 e il suo rapporto col rito Fornero*, cit., 1949.

¹⁸ Così, D. DALFINO, *Impugnazione del licenziamento*, cit., 2750. V., anche, G. FICARELLA, *Il rito "Fornero"*, cit., 1220; C. CONSOLO-D. RIZZARDO, *Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali*, in *Corriere giur.*, 2012, 735 e nt. 29.

¹⁹ Cass. 12 agosto 2016, n. 17091, in *Foro it.*, 2017, I, 239, con nota di E. BERTILLO, *In tema di impugnativa del licenziamento; contra*, v. Trib. Roma 23 ottobre 2014, in *Foro it.*, *Le banche dati, archivio Merito ed extra*, 2014.497.1, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 427, con nota di D. SCHIUMA, *Licenziamento del dirigente, accordi aziendali e rito Fornero: una decisione controversa*, secondo cui «in tema di domande connesse nel rito c.d. Fornero le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle differenze retributive, degli emolumenti per licenziamento derivanti da accordi collettivi, nonché di risarcimento dei danni connessi al recesso, proposte unitamente all'impugnazione del licenziamento, sono inammissibili, non potendosi dar luogo a conversione del rito ex art. 426 e 427 c.p.c., ovvero ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, insuscettibili di applicazione analogica».

datoriale²⁰, o ancora, di pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2126 c.c. per l'arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione²¹.

Di contro, rimangono ancora oggi escluse dall'assoggettabilità del rito Fornero le domande: 1. di inquadramento del lavoratore in un livello superiore e volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive²²; 2. aventi ad oggetto il versamento della differenza del premio di risultato riguardante un periodo specifico e il risarcimento del danno dovuto al mancato o ritardato conferimento degli obiettivi da raggiungere²³. Con riferimento a tali domande, quindi, rimane l'onere di proporle autonomamente nelle forme del rito ordinario del lavoro, poiché se comunque cumulate a quelle cui si applica il rito speciale, il giudice sarà tenuto a disporre il mutamento di rito.

3.- Conclusioni.

Dalla breve disamina appena svolta, è emerso che l'evoluzione giurisprudenziale si è orientata nel senso di ampliare, seppur sensibilmente, le maglie dell'applicabilità del rito Fornero anche alle domande subordinate di tutela obbligatoria, se riconducibili agli stessi fatti costitutivi. Questo *trend*, di recente riconfermato in Cassazione, appare senz'altro condivisibile. Si è trattato, là dove possibile, di accogliere una lettura estensiva, e più ragionevole, della locuzione «identici fatti costitutivi» e dall'altro, di salvare le attività processuali compiute quanto meno quando la trattazione congiunta oltre a determinare un'accelerazione della soluzione di certe controversie, non determina un aggravio in termini di tempo e attività processuali.

²⁰ Cass. 16 agosto 2016, n. 17107, cit.

²¹ Cass. 27 marzo 2018, n. 7586, in *Diritto & Giustizia*, 2018, con nota di I. LEVERONE.

²² Trib. Milano 1° ottobre 2012, ord.; Trib. Milano, 31 ottobre 2012, ord.; Trib. Milano 22 ottobre 2012, ord.; Trib. Milano 2 ottobre 2012, ord., inedite.

²³ Trib. Roma 28 novembre 2012, ord., in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, II, 1118; Trib. Milano 31 ottobre 2012, ord., cit., secondo cui dovrebbe escludersi anche la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto.